

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5435 di Mercoledì 19 luglio 2023

Prevenzione incendi per le autorimesse: la regola tecnica verticale

Un documento Inail si sofferma sulla regola tecnica verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi con riferimento alle autorimesse. Focus sulle definizioni, sulla gestione della sicurezza antincendio e sugli scenari di incendio.

Roma, 19 Lug ? Il documento Inail " Prevenzione incendi per attività di autorimesse. La Regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi", pubblicato nei mesi scorsi e nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha presentato l'evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi. Ad esempio con riferimento al **decreto ministeriale 12 aprile 2019**, che ha determinato la fine del cosiddetto '**doppio binario**' (possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l'applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice di prevenzione incendi e l'approccio prestazionale costituito da quest'ultimo). O, riguardo alle **attività di autorimesse**, in relazione ai contenuti:

- del **d.m. 1 febbraio 1986** "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili",
- del d.m. 21 febbraio 2017: V.6 "Attività di autorimessa"
- del d.m. 15 maggio 2020 "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" che abroga il DM 1 febbraio 1986 per le autorimesse di nuova costruzione
- della **Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020**.

Rimandando all'articolo " Inail: la prevenzione incendi per le autorimesse e la RTV V.6" per un approfondimento delle norme citate, torniamo oggi al documento Inail per conoscere meglio alcune indicazioni della **Regola Tecnica Verticale V.6** del " Codice di prevenzione incendi", contenuto nel Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015.

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Regola Tecnica Verticale V.6: definizioni e classificazioni
- Regola Tecnica Verticale V.6: gestione della sicurezza antincendio
- Regola Tecnica Verticale V.6: scenari di incendio

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_AUT] ?#>

Regola Tecnica Verticale V.6: definizioni e classificazioni

Il documento segnala che il **DM 15 maggio 2020** costituisce Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva superiore a 300 m².

Riprendiamo dal Codice alcune **definizioni**.

Con **autorimessa** si intende un'area coperta, *'con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:*

- a. *ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l'altezza del piano di parcheggio (es. box a schiera, piccole tettoie, ...);*
- b. *il ricovero sia destinato all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell'area (es. autosaloni, ...)'.*

E si indica che per le autorimesse costituite da più compartimenti *'la classificazione può essere riferita anche a un singolo compartimento'.*

E un'**autorimessa isolata** è un'autorimessa "situata in opera da costruzione esclusivamente destinata a tale uso ed eventualmente adiacente ad opere da costruzione destinate ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separata da queste".

Il documento Inail, che presenta le varie classificazioni contenute nel Codice, indica che le **aree dell'autorimessa** sono classificate in questo modo:

- **TA:** "aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;
- **TB:** aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa" ("ad esempio: stazioni di lavaggio, stazioni di lubrificazione, stazioni di minuta manutenzione dei veicoli, guardiania ed uffici, ecc.").

Il documento si sofferma anche sulle pertinenze delle autorimesse.

Regola Tecnica Verticale V.6: gestione della sicurezza antincendio

Veniamo poi alla **gestione della sicurezza antincendio** (V.6.5.5).

Il documento Inail indica che il livello di prestazione si attribuisce secondo i criteri riportati nella tab. S.5-2 del Codice "e aumenta da autorimessa privata a pubblica, passando dal livello base (livello di prestazione I) a quello più elevato (livello di prestazione II); per autorimesse con elevato affollamento potrebbe essere richiesto il livello di prestazione III".

Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio la RTV indica che nelle autorimesse "**è vietato:**

- a. fumare;
- b. l'uso di fiamme libere o l'esecuzione di lavorazioni a caldo (es. saldatura, taglio smerigliatura,) e l'effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;
- c. eseguire manutenzione, riparazioni dei veicoli o prove di motori, al di fuori delle aree TB;
- d. il deposito o il travaso di fluidi infiammabili o carburante; e. la presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- e. il riempimento o lo svuotamento di serbatoi di carburante;
- f. l'accesso o il parcheggio" (parcheggio, ndR) di veicoli "con perdite di carburante (il parcheggio di veicoli con emissioni strutturali di carburante prevedibili può essere ammesso a seguito di specifica valutazione del rischio; es.

- veicoli alimentati a GNL, ...);
- g. il parcheggio di veicoli trasportanti sostanze o miscele pericolose se non in presenza di specifica valutazione del rischio (ad esempio i veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose potrebbero essere parchati in compartimenti distinti costituenti area a rischio specifico; capitolo V.1);
- h. il parcheggio di un numero di veicoli superiore a quello previsto;
- i. il parcheggio di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani interrati;
- l. il parcheggio di veicoli alimentati a GPL muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani a quota inferiore a -6 m;
- m. il parcheggio di veicoli con motori endotermici non in regola con gli obblighi di revisione periodica a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante".

Mentre nelle autorimesse **è obbligatorio**:

- a. individuare i posti auto distinti per tipologia (es. auto, moto, ...) indicando l'eventuale presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari;
- b. in presenza di montauto, esporre all'esterno dell'autorimessa, in prossimità del vano di caricamento, il regolamento per l'utilizzazione dell'impianto con le limitazioni e le prescrizioni di esercizio".

E nelle autorimesse "deve essere predisposta idonea segnaletica riferita agli specifici divieti ed obblighi da osservare".

Regola Tecnica Verticale V.6: scenari di incendio

Sono poi riportate, tratte dal punto V.6.6.1 del Codice di prevenzione Incendi, le indicazioni sugli **scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio** ("ai fini dell'applicazione dei metodi dell'Ingegneria della sicurezza antincendio, possono essere impiegati, in alcune tipologie di autorimesse, gli scenari d'incendio di progetto riportati nella RTV, derivanti da ricerche e valutazioni, che hanno consentito di valutare gli effetti termici per alcune tipologie di aree chiuse destinate al parcheggio di veicoli").

Questi gli **scenari di incendio** di progetto riportati:

- a. "**scenario S1**: caratterizzato dall'incendio di un autoveicolo commerciale in corrispondenza della mezzera della trave o del solaio;
- b. **scenario S2**: caratterizzato dalla propagazione simmetrica dell'incendio a partire dall'autoveicolo centrale con un tempo di ritardo dell'innescio pari a 12 min, coinvolgendo complessivamente 7 veicoli. Tra questi deve essere prevista la presenza di un autoveicolo commerciale posto al centro, quindi incendiato per primo, o di fianco al primo autoveicolo innescato;
- c. **scenario S3**: caratterizzato dall'incendio di 4 veicoli posti intorno ad una colonna. L'incendio si avvia da uno di essi, dopo 12 min si propaga a 2 veicoli, dopo ulteriori 12 min si propaga all'ultimo veicolo; uno dei veicoli deve essere un autoveicolo commerciale".

E gli scenari d'incendio di progetto (capitolo M.2) possono essere impiegati per le autorimesse aventi le seguenti **caratteristiche**:

- a. "autorimesse aperte le cui aperture di smaltimento costituiscano almeno il 50% della superficie complessiva della facciata su cui sono attestate;
- b. autorimesse con compartimenti fuori terra organizzate senza box auto".

Rimandiamo alla lettura integrale sia del punto V.6.6.1 del Codice, sia del documento Inail che riguardo alla **Regola Tecnica Verticale V.6** si sofferma anche su:

- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Controllo dell'incendio
- Controllo di fumi e calore
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, " Prevenzione incendi per attività di autorimesse. La Regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi", documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Elisabetta Scaglia (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e Vincenzo Cascioli ? Collana Ricerche - edizione 2023 (formato PDF, 12.62 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " La prevenzione incendi nelle autorimesse: RTV V.6".

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Ministero dell'Interno - Decreto 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it